

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 702-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 8^a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE DINDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1969

Disciplina della produzione e del commercio di sementi
e piante da rimboschimento

Comunicati alla Presidenza il 31 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento è un provvedimento a carattere tecnico di notevole importanza per lo sviluppo del settore forestale del nostro Paese.

Il ruolo fondamentale che i boschi e le foreste rivestono per la rigenerazione della atmosfera, per la protezione del terreno, per la conservazione dell'ambiente e per la produzione del legname è universalmente riconosciuto.

Tutte le nazioni, e tra esse la nostra, rivolgono particolari cure alla conservazione dei boschi esistenti ed agli impianti di nuove popolazioni di alberi scelti tra le specie più adatte al particolare territorio di insediamento.

Una buona politica forestale dev'essere dunque diretta bensì alla protezione di quanto già esiste, ma anche alla buona scelta delle sementi e delle piantine che saranno destinate a creare le nuove foreste.

La nostra legislazione è, nel settore, veramente carente poichè le norme esistenti riguardano soprattutto l'agricoltura e la difesa contro i parassiti, mentre la legge 30 dicembre 1923, n. 3267, che disciplina l'attività forestale, non tratta della disciplina del settore delle sementi.

È quindi necessario disciplinare e regolamentare la produzione e la vendita di materiale forestale di propagazione onde poter garantire la distribuzione di prodotti di buona qualità così da assicurare risultati soddisfacenti.

La disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento è stata oggetto di particolare attenzione anche in sede comunitaria. Fin dal 1966, con la direttiva n. 404, le autorità del Mercato comune hanno prescritto norme comuni da adottare dai Paesi del MEC, e con successiva deliberazione hanno stabilito la data del 1° luglio 1969 come limite massimo per l'entrata in vigore delle medesime.

Siamo dunque già in forte ritardo sugli adempimenti europei ed anche per questa ragione è necessario che il presente dise-

gno di legge venga sollecitamente approvato nel suo complesso.

Nell'autunno del 1970 il Senato licenziò il disegno di legge n. 784 sulla disciplina dell'attività sementiera nel settore agricolo. Il disegno di legge ora in votazione si occupa dello specifico settore forestale ma tratta una materia affine a quella delle sementi del settore agricolo. La Commissione agricoltura ha, per questo, ritenuto opportuno strutturare le due leggi allo stesso modo, dando uguale successione alla materia da disciplinare così da rendere maggiormente comprensibili al mondo agricolo-forestale le rispettive norme.

Si è così dovuta mutare completamente la struttura del disegno di legge dando ad esso la medesima architettura usata per la legge delle sementi agrarie approvata, come si è detto, fin dallo scorso anno.

Nel merito, ben poche modifiche la Commissione ha ritenuto di apportare al testo, e di esse riferirò più avanti.

Il capo primo tratta dell'attività sementiera e del rilascio della licenza di esercizio e struttura la disciplina del settore in modo del tutto analogo a quanto disposto dalla legge sulle sementi agrarie.

Il capo secondo detta gli obblighi inerenti all'esercizio dell'attività sementiera e vivaistica prescrivendo che i produttori di materiale forestale di propagazione debbono comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste la consistenza del materiale esistente nella propria azienda al 30 settembre di ciascun anno, debbono tenere un registro di carico e scarico e debbono curare di non mescolare i materiali di propagazione durante le fasi di raccolta e lavorazione.

Il capo terzo classifica con precisione i materiali forestali di propagazione, mentre il capo quarto stabilisce con molta rigidità le condizioni da osservarsi per poter immettere in commercio il materiale stesso.

Il capo quinto fissa le norme relative alle importazioni ed esportazioni, ed il capo sesto disciplina l'importante materia dei boschi produttori di semi e di cloni forestali in possesso di particolari caratteristiche, ta-

li da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti.

Viene istituito il libro nazionale dei boschi da seme (articolo 14) ed il registro nazionale dei cloni forestali (articolo 21) in cui, previo parere di una apposita commissione nazionale (articolo 16) vengono iscritti rispettivamente i boschi produttori di semi e quelli che producono i cloni forestali siti in territorio nazionale e meritevoli di essere particolarmente curati e protetti proprio per la bontà della loro produzione di sementi e di materiali di propagazione.

Nell'allegato A) sono elencate le specie forestali a cui la disciplina della presente legge si applica, e nell'allegato B) sono descritti i requisiti che il materiale forestale di propagazione deve possedere per essere iscritto nei sopradetti libri e registri mentre gli articoli 19 e 20 dettano le norme da seguire per la coltivazione dei boschi e degli arboreti iscritti e per la raccolta delle relative sementi e dei materiali di propagazione.

Nel capo settimo sono raccolte le norme relative alla vigilanza per la buona applicazione della legge e sono previste le sanzioni per i contravventori.

Rispetto alla legge che disciplina la produzione delle sementi agricole il presente disegno di legge assume una sua caratteristica, che è quella di prevedere l'emanazione delle norme regolamentari a mezzo di decreti ministeriali da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* al posto dell'emanazione di un unico, complesso regolamento. Tale caratteristica si giustifica con la maggiore agilità dell'intervento ministeriale e con la particolare specializzazione del settore ristretto quasi esclusivamente ad enti pubblici (Azienda foreste demaniali, Regioni) e riguardante poche specie vegetali.

La Commissione ha apportato al testo due modifiche di rilievo e cioè:

1) all'articolo 17 ha introdotto la possibilità dell'esproprio a favore dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali dei boschi iscritti o idonei ad essere iscritti sul libro

nazionale dei boschi da seme così da poter conservare a beneficio della collettività boschi utili che siano minacciati di distruzione o che siano male curati;

2) tra le sanzioni ha ritenuto di prevedere per le trasgressioni più gravi la pena della multa, e quindi l'intervento del magistrato, mentre il disegno di legge stabiliva soltanto sanzioni amministrative. La multa è prevista per chi produce a scopo di vendita o venda senza la prescritta licenza (articolo 25) e per chi trasporti o venda materiale di propagazione forestale senza poterne dimostrare la provenienza (articolo 27). Anche l'entità delle sanzioni amministrative è stata aggravata.

La decisione della Commissione è stata provocata dalla considerazione che il materiale forestale di propagazione è molto costoso, e quindi è più facile che gli operatori possano essere indotti alla frode: d'altra parte particolarmente gravi sono le conseguenze della messa a dimora di un materiale forestale scadente o non corrispondente ai requisiti voluti poichè il ciclo di vita di un bosco o di una foresta dura decenni e quindi il danno si ripercuote per molto tempo in avvenire.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare agli operatori dalla entrata in vigore della legge è previsto, nelle disposizioni transitorie, che per le sementi di conifere già raccolte e per le piantine prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, l'attuazione della disciplina prevista si proroghi, rispettivamente di due e quattro anni. A tale fine gli interessati dovranno, entro due mesi, denunciare all'Ispettore ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi e di piantine in loro possesso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

A conclusione, non mi resta che auspicare il voto favorevole del Senato sul complesso del disegno di legge.

DINDO, *relatore*

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

24 settembre 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.**ATTIVITA' SEMENTIERA E RILASCIO
DELLA LICENZA DI ESERCIZIO****Art. 1.**

La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento od il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è formata:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'università di Firenze;

e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ca 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro della agricoltura e delle foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.

CAPO II.

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA E VIVAISTICA

Art. 4.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1, sono obbligati a comunicare al Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Art. 5.

I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonchè le altre modalità di tenuta del registro stesso.

Art. 6.

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

a) il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà, ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

b) l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;

c) la provenienza o la regione di provenienza;

d) l'anno di maturazione per i semi;

e) la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

CAPO III.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE

Art. 7.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

b) per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a cloni;

2) materiali forestali di propagazione:

a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;

b) piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;

c) parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.

Art. 8.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) provenienza: la località in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;

2) regione di provenienza: l'insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà, con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;

3) origine: la località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 9.

Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'articolo 7 e deve essere prodotto nei vivai

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge.

Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

Art. 10.

Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'interno ed all'esterno, del cartellino del produttore, integro e leggibile, recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza e il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, lo specifico riferimento al « certificato di provenienza o di identità clonale » che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico.

In particolare gli imballaggi o i contenitori delle sementi, sempre muniti del cartellino di cui al comma precedente, devono essere chiusi e sigillati.

Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove trattisi di materiali forestali di propagazione provenienti da colture effettuate nei Paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

È fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge.

Nei vivai e nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiali forestali di propagazione, sui re-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

cipienti e sugli imballaggi, e comunque sui materiali non destinati al rimboschimento, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « prodotto non destinato al rimboschimento ».

È vietato l'impiego dei cartellini previsti nel presente articolo nella confezione di prodotti non classificabili, a norma della presente legge, tra i materiali forestali di propagazione.

Art. 11.

È vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale.

Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

Detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all'allegato C della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 12.

Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento è vietato detenere i materiali che non siano confezionati, car-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.

CAPO V.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

Art. 13.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o di identità clonale previsti dal precedente articolo 11, comma secondo. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1) e 2) della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966 del Consiglio della CEE.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, previa autorizzazione emanata dalla commissione della CEE ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale forestale di propagazione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 10, terzo comma, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

I materiali forestali di propagazione aventi i requisiti previsti dalla presente legge e prodotti nei Paesi della CEE possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, in conformità all'articolo 13 della citata direttiva comunitaria, può vietare la circolazione di determinati materiali forestali di propagazione inadatti al rimboschimento nel territorio nazionale.

CAPO VI.

LIBRI E REGISTRI NAZIONALI

Art. 14.

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento od alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel libro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

I boschi già iscritti nel libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali forestali debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consulativa, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa è composta:

a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;

b) dal vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale della università di Firenze;

e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;

f) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra le persone designate dall'Associazione nazionale dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione « semi e piantine » della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

L'iscrizione nel libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 15, è promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o d'ufficio da quest'ultimo.

La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua la istruttoria di cui al successivo articolo 18, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel libro nazionale dei boschi da seme.

Al decreto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto citato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale, ferme restando le disposizioni degli articoli 24 e 26 del su richiamato regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

Su richiesta della commissione di cui al precedente articolo 16, l'Azienda di Stato

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

per le foreste demaniali potrà acquisire i boschi, ed eventualmente le zone ad essi circostanti, che dalla commissione medesima siano stati dichiarati idonei alla iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme o che siano in esso già iscritti.

L'acquisizione di cui al comma precedente avverrà secondo le norme, i criteri e le procedure stabiliti negli articoli 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato od ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

Per determinate specie od in particolari casi il compito può essere affidato ad altri istituti di ricerca forestale.

Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione.

La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 14, comma secondo, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonchè le norme contenute nel disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

di modifica di iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, non oltre i novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16.

Art. 19.

Le operazioni di verifica, martellata, assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo articolo 20 nonché dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al precedente articolo 11, sono eseguite dal personale del Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggiamenti alla selvicoltura sono concessi di preferenza ai proprietari di boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme.

Art. 20.

Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'articolo 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti, sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

b) le operazioni di raccolta devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16;

c) il proprietario, o chi da lui debitamente autorizzato per iscritto, che provvede alla raccolta, deve comunicare, per mezzo di lettera raccomandata al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intenda raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione alla raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche.

Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo se munite di bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio e non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal precedente articolo 11, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento culturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 17;

f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 21.

Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente articolo 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Registro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al precedente articolo 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 22.

Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato incaricato dei controlli abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale di moltiplicazione.

Art. 23.

Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente articolo 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro dell'agricol-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tura e delle foreste, su conforme parere della Commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1^a agosto 1969.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 11, il cartellino previsto dal precedente articolo 10, nonché la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo articolo 24, comma terzo.

Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo seguente è effettuato dalla Commissione nazionale per il pioppo, di cui al comma primo, a mezzo di tecnici specializzati.

CAPO VII.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale di cui al comma precedente, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, ha facoltà di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 11.

Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al primo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto dal precedente articolo 4.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli 20, lettera *d*) e

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

22, comma primo, e da lire 10 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20.

Art. 26.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente articolo 5, comma primo, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 1 milione.

Art. 27.

Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dal precedente articolo 11, primo comma, è punito con la multa da lire 20 mila a lire 50 mila, con un minimo in ogni caso di lire 100 mila, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio.

Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

Entro il suddetto termine il capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione, con un minimo in ogni caso:

a) di lire 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso;

b) di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione.

Art. 28.

Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'Ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della Cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante l'esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso, alla riscossione coattiva delle somme dovute provvede l'ufficio del registro.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 29.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 16.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) la confisca del materiale forestale sequestrato;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sui Fogli annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

d) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rimborsare agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 31.

Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista è prorogata rispettivamente di due e quattro anni.

A tal fine gli interessati, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono denunciare al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte anteriormente alla data medesima.

Art. 32.

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 19, primo comma, della presente legge, saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 1706, 1721 e 1725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti degli anni successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ALLEGATO A

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate:

<i>Abies alba</i> Mill.	abete
<i>Abies cephalonica</i> (Loud)	abete greco
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipresso
<i>Larix decidua</i> Mill.	larice
<i>Larix leptolepis</i> (Sieb & Zucc) Gord.	larice giapponese
<i>Picea abies</i> Karst.	picea, abete rosso
<i>Picea sitchensis</i> Trautv. e Mey	picea di Sitka
<i>Pinus cembra</i> L.	cembro
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	pino d'Aleppo
<i>Pinus mugo uncinata</i> Ramond	pino uncinato
<i>Pinus nigra</i> Arn.	pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio
<i>Pinus heldreichii</i> Christ. var. <i>leucodermis</i> Ant.	pino loricato
<i>Pinus pinaster</i> Sol.	pino marittimo
<i>Pinus pinea</i> L.	pino domestico
<i>Pinus silvestris</i> L.	pino silvestre
<i>Pinus strobus</i> L.	pino strobo
<i>Pinus insignis</i> Doug.	pino insigne
<i>Pseudotsuga taxifolia</i> Britt.	douglasia
<i>Alnus cordifolia</i> Ten.	ontano napoletano
<i>Eucalyptus</i> sp. pl.	eucalitti
<i>Fagus silvatica</i> L.	faggio
<i>Populus</i> sp. pl.	pioppi
<i>Quercus borealis</i> Michx	quercia rossa
<i>Quercus pedunculata</i> Enrh.	farnia
<i>Quercus cerris</i> L.	cerro
<i>Quercus sessiliflora</i> Sal.	rovere
<i>Quercus suber</i> L.	sughera

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ALLEGATO B**CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI DI BASE****A) BOSCHI DA SEME**

1) Origine. — Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

2) Ampiezza dei boschi. — I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o non, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

3) Posizione. — I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

4) Omogeneità. — I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

5) Caratteri morfologici. — I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

6) Produzione quantitativa. — La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano la ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella

che si considera come media in eguali condizioni ecologiche.

7) Qualità tecnologiche. — La qualità del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi può divenire un criterio essenziale.

8) Stato sanitario e resistenza. — I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle influenze esterne sfavorevoli.

9) Età. — I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

B) ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C) CLONI

1) Si applicano per analogia i punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A) del presente allegato.

2) Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3) L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza, o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI PROVENIENZA O CERTIFICATO DI IDENTITA' CLONALE

n.

Si certifica che il materiale forestale di propagazione qui descritto è stato controllato dal servizio autorizzato e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

- 1) Natura del materiale: sementi / parti di piante / piante (1)
- 2) Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1)
 - a) nome comune
 - b) nome botanico
- 3) Provenienza o regione di provenienza:
(luogo di origine ed altitudine) (1) (2)
.....
- 4) Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona
.....
- 5) Anno di maturazione (1)
- 6) Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi:
.....
- 7) Qualità
- 8) Numero e genere dei colli
- 9) Sigillo dei colli
- 10) Altre indicazioni

.....
(Data)

(Timbro del servizio)

.....
(Firma).....
(Qualifica)

(1) Cancellare le indicazioni superflue.

(2) Per i materiali di propagazione provenienti da Paesi al di fuori della CEE e per le piante che ne derivano.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

TUTELA DEL MATERIALE FORESTALE
DI PROPAGAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

In applicazione della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea numero 404 del 14 giugno 1966, sono sottoposti alla disciplina della presente legge, la produzione ed il commercio del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti con riguardo ai caratteri genetici del materiale suddetto.

Ai fini della presente legge s'intende per:

- 1) materiali forestali di base:
 - a) per la produzione di sementi: boschi, piante, arboreti da seme;
 - b) per la moltiplicazione vegetativa: piante appartenenti a cloni;
- 2) materiali forestali di propagazione:
 - a) le sementi di specie forestali: infruttescenze, frutti, semi, destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai; strobili ed infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;
 - b) le piantine di specie forestali, ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;
 - c) le parti di piante: talee, marze, astoni e simili;
- 3) provenienza: località in cui si trova un popolamento naturale o artificiale;

4) regione di provenienza: insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà con caratteristiche genetiche, o almeno morfologiche, equivalenti;

5) origine: località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

Art. 2.

(Piante forestali soggette alla disciplina)

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali di base e per i materiali di propagazione di cui all'articolo 1, comma secondo, numeri 1 e 2, si applica alle piante forestali sotto elencate:

Abies alba Mill. — abete*Abies cephalonica* (Loud.) — abete greco*Cupressus sempervirens* L. — cipresso*Larix decidua* Mill. — larice*Larix leptolepis* (Sieb. & Zucc.) Gord. — larice giapponese*Picea abies* Karst. — picea abete rosso*Picea sitchensis* Trautv. e Mey — picea di Sitka*Pinus cembra* L. — cembro*Pinus halepensis* Mill. — pino d'Aleppo*Pinus mugo uncinata* Ramond — pino uncinato*Pinus nigra* Arn. — pino nero d'Austria - pino di Villetta Barrea - pino laricio*Pinus heldreichii* (Christ. var. *Leucodermis* Ant.) — pino loricato*Pinus pinaster* Sol. — pino marittimo*Pinus pinea* L. — pino domestico*Pinus silvestris* L. — pino silvestre*Pinus strobus* L. — pino strobo*Pinus insignis* Dougl. — pino insigne*Pseudotsuga taxifolia* Britt. — douglasia*Alnus cordifolia* Ten. — ontano napoletano

Eucalyptus sp. pl. — eucalitti
Fagus silvatica L. — faggio
Populus sp. pl. — pioppi
Quercus borealis Michx — quercia rossa
Quercus cerris L. — cerro
Quercus pedunculata Ehrh — farnia
Quercus sessiflora Sal. — rovere
Quercus suber L. — sughera

Art. 3.

*(Requisiti dei materiali forestali di base
 e di propagazione)*

Per l'iscrizione nei libri di controllo previsti dalla presente legge, i materiali forestali di base debbono rispondere ai requisiti stabiliti dalla direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 404, del 14 giugno 1966, sul commercio dei materiali forestali di propagazione indicati nell'allegato A della presente legge.

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 5, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

*(Materiale di propagazione
 destinato ai rimboschimenti)*

Il materiale forestale di propagazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, da immettersi in commercio, deve derivare dai materiali di base di cui all'articolo 1 e prodotto nei vivai ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge.

Chiunque faccia uso di materiale forestale di propagazione diverso da quello stabilito nel comma precedente non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

Art. 5.

(Commissione nazionale tecnica consultiva)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è costituita una Commissione tecnico-consultiva, così composta:

- a) dal Direttore generale per l'economia montana e per le foreste che la presiede;
- b) dal Vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- c) dal Direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;
- d) dal Direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;
- e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dall'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;
- f) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal dirigente della divisione « semi e piantine » della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

La Commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti, di cui alle lettere e) ed f) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti e al segretario della Commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

CAPO II.

Disciplina della produzione

Art. 6.

(Libro nazionale dei boschi da seme)

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui al precedente articolo 2, riconosciuti con la procedura prevista dal successivo articolo 9, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento o alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5.

Nel libro sono anche iscritti gli arboreti da seme.

Art. 7.

(Iscrizione nel libro nazionale boschi da seme)

L'iscrizione nel « Libro nazionale boschi da seme » dei boschi e arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 3, è promossa dal proprietario con domanda da inviare al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente ovvero d'ufficio da quest'ultimo.

La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua l'istruttoria di cui al successivo articolo 9, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme.

Art. 8.

(Disciplinare delle norme di gestione dei boschi da seme)

Al decreto di iscrizione nel « Libro nazionale boschi da seme » è allegato il disciplinare di gestione del bosco ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto citato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 9.

(Istruttoria per l'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme)

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo e dell'ispettorato o ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono anche alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

Per determinate specie o in casi particolari, lo stesso compito può essere affidato anche ad altri istituti di ricerca forestale. Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione.

La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare, sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 6, comma secondo, il proprietario

che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonchè le norme contenute nello schema di disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dalla avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione, questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica dell'iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente prima dei novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 5.

Art. 10.

(Agevolazioni)

Le operazioni di verifica, martellata e assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo articolo 11 nonchè dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al successivo articolo 16 sono eseguite dal Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggiamenti alla selvicoltura sono concessi con preferenza ai proprietari di boschi da seme iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme.

Art. 11.

(Effetti dell'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme)

Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia forestale e delle particolari

norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 8, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

b) le operazioni di raccolta debbono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 5;

c) il proprietario che provvede alla raccolta o la ditta debitamente autorizzata per iscritto dal proprietario debbono comunicare, per mezzo di lettera raccomandata, al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'operazione, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intendono raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione tecnologica (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione della raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche. Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo unitamente alla bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal successivo articolo 16, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento colturale, taglio o utilizzazione deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 8;

f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 12.

(Registro nazionale dei cloni forestali)

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale i cloni delle piante forestali indicate nel precedente articolo 2, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla Commissione di cui all'articolo 5, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici che ne consiglino la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel registro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5, a seguito di apposita domanda inoltrata dal costituente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 13.

(Effetti dell'iscrizione nel Registro nazionale dei cloni forestali)

Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente a cloni iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato, incaricato dei controlli, abbia rilasciato la relativa autorizzazione, non oltre il termine

che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale.

Art. 14.

(Rilascio della licenza di esercizio agli stabilimenti ed ai vivai per la produzione di materiale forestale di propagazione)

La produzione a scopo di vendita del materiale forestale di propagazione di cui ai precedenti articoli 1, secondo comma, n. 2) e 2, da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza. Salva la competenza delle regioni a statuto speciale, la licenza è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta:

- a) dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;
- b) dal direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
- c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
- d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale della Università di Firenze;
- e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

Della Commissione faranno parte, altresì, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste ed un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza delle ditte delle rispettive provincie.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Un funzionario dell'ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I componenti della commissione, di cui alla lettera e) del secondo comma, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione esprime parere sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui la stessa dispone ovvero ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

La licenza non può essere rilasciata qualora la Commissione abbia espresso parere sfavorevole.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire diecimila, prevista dal n. 130 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Avverso il diniego della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide previo parere della commissione di cui al precedente articolo 5.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dai precedenti articoli 1 e 2 sono obbligati a comunicare al capo dell'ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla produzione di sementi e materiali di propagazione esercitata dagli organi del corpo forestale dello Stato o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

TITOLO II

COMMERCIO DEL MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali e controlli

Art. 15.

*(Disciplina del commercio
del materiale forestale di propagazione)*

È vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale.

Art. 16.

*(Certificato di provenienza
e di identità clonale)*

Al fine della dimostrazione, di cui all'articolo precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza al clone indicato nel materiale di propagazione vegetativa.

Detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcuna delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 17.

(Identificazione del materiale forestale di propagazione)

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione debbono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

- a) il genere e la specie e se necessario la sottospecie o varietà e il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;
- b) l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;
- c) la provenienza o la regione di provenienza;
- d) l'anno di maturazione per i semi;
- e) la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

Per il trasporto e per la vendita, detto materiale deve essere contenuto in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'esterno ed all'interno di apposito cartellino, integro e leggibile indicante le notizie relative alla ditta, alla specie legnosa, alla provenienza, alle caratteristiche e quantità del materiale contenuto, e lo specifico riferimento al « certificato di provenienza o di identità clonale » che ha consentito l'immissione al commercio e al registro di carico e scarico previsti dall'articolo seguente.

Per il trasporto e per la vendita, le sementi debbono essere sempre contenute in imballaggi chiusi e sigillati, recanti il cartellino di cui al comma precedente.

Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

(Registro di carico e scarico)

I produttori o detentori a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione che intendono immettere in commercio il materiale stesso, oltre all'osservanza delle nor-

me previste negli articoli precedenti, sono obbligati a tenere, per ciascun stabilimento, magazzino, deposito, vivaio, un registro di carico e scarico nel quale debbono essere cronologicamente e analiticamente annotate le entrate e le uscite del materiale.

Le pagine del suindicato registro debbono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. Le altre modalità per la tenuta del registro saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 19.

(Operazioni di importazione e di esportazione di materiale forestale di propagazione con Paesi non membri della Comunità economica europea)

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione del materiale forestale di propagazione contemplato dai precedenti articoli 1 e 2 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o d'identità clonale previsti dall'articolo 16. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva numero 404 del 14 giugno 1966, del Consiglio della Comunità economica europea.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 5, previa autorizzazione emanata dalla Commissione della Comunità economica europea ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale di propaga-

zione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 17, ultimo comma della presente legge, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

Art. 20.

(Controllo del materiale forestale di propagazione)

Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai fini dell'immissione al commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della Università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale di cui al comma precedente, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, ha facoltà di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, e una copia all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 16.

Per l'accertamento delle violazioni della presente legge, il personale, di cui al primo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni per le merci estere in importazione sono eseguiti dalla

dogana nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

(Istituti per l'esame del materiale forestale di propagazione)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 22.

(Disciplina dei cloni di pioppo)

Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente articolo 12 sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro della agricoltura e delle foreste su conforme parere della Commissione nazionale del pioppo, costituita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nella Organizzazioni delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati, di cui al precedente articolo 16, il cartellino previsto dall'articolo 17 nonché la trasmissione del verbale di verifica, di cui all'articolo 20, comma terzo.

Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo precedente è effettuato dall'Ente nazionale per la cellulosa e la carta a mezzo di tecnici specializzati in pioppicoltura.

CAPO II

Sanzioni amministrative

Art. 23.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme di cui agli articoli 11 lettera *d*) e 13, e da lire 5 mila a lire 50 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 11.

Salva l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente, in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 11, lettera *d*) e 13, il prefetto può disporre la sospensione della licenza per il periodo di un anno, sentito il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 24.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire un milione nel caso di violazione della norma di cui al precedente articolo 14, primo comma e da lire 5 mila a lire 30 mila nel caso di violazione della norma di cui al medesimo articolo 14, penultimo comma.

Art. 25.

Nel caso di violazione della norma di cui al precedente articolo 15, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 50 mila e con un minimo in ogni caso di lire 100 mila per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o venduti.

Salva l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente, il prefetto dispone la revoca della licenza rilasciata al trasgressore ed il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede

al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

Entro il suddetto termine il capo dello ispettorato ripartimentale delle foreste può disporre, con provvedimento definitivo, la confisca del materiale sequestrato. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata.

Art. 26.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 17, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila; nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dagli altri commi dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 30 mila, con un minimo in ogni caso:

a) di lire 40 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato;

b) di lire 50 mila per ogni involucro, imballaggio, o contenitore non chiuso o sigillato ovvero omesso.

Art. 27.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire un milione per la mancata tenuta del registro previsto dal precedente articolo 18, comma primo, e da lire 20 mila a lire 200 mila per ogni omessa od irregolare trascrizione nel suddetto registro di entrate o uscite di materiali forestali di propagazione.

Salva l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente, in caso di violazione della norma di cui all'articolo 18, comma primo, il prefetto può disporre la sospensione della licenza per un periodo di un anno, sentito il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 28.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 20 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione pecuniaria, o di quelle che saranno emanate con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste contenenti obblighi a carico dei privati.

Art. 29.

Salve le sanzioni previste dagli articoli precedenti, per la infrazione delle norme della presente legge diverse da quelle di cui agli articoli 11 lettera *d*), 13, 15 e 18 primo comma, il prefetto può disporre la sospensione della licenza per il periodo massimo di sei mesi, sentito il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 30.

Il personale del Corpo forestale dello Stato accerta le infrazioni di cui agli articoli precedenti e deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata dal personale di sorveglianza forestale ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Qualora la sanzione consista nel pagamento di una somma di denaro, il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'ufficio del registro della sede dell'ispettorato

ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 31.

Ai provvedimenti di revoca o sospensione della licenza, si applica la norma di cui al terz'ultimo comma del precedente articolo 14.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge)

La disciplina prevista dalla presente legge si applica ai materiali di base e di propagazione delle piante forestali di cui al precedente articolo 2, a decorrere dalle date sotto indicate:

a) 1° luglio 1969:

Abies alba Mill.
Larix decidua Mill.
Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord.
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Trautv. e Mey.
Pinus nigra Arn. (pino d'Austria - pino di Villetta Barrea - pino laricio)
Pinus pinea L.
Pinus silvestris L.
Pinus pinaster Sol.
Pinus strobus L.
Pinus cembra L.
Pinus halepensis Mill.
Pinus mugo uncinata Ramond.
Pseudotsuga taxifolia Britt.
Cupressus sempervirens L.
Populus sp. pl.
Quercus borealis Michx.

b) 1° luglio 1971:

Abies cephalonica (Loud.)
Pinus insignis Dougl.
Pinus heldreichii (Christ. var. *leucodermis* Ant.)
Fagus silvatica L.
Quercus cerris L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Quercus sessiliflora Sol.

Quercus suber L.

Eucalyptus sp. pl.

Alnus cordifolia Ten.

I termini di cui al comma precedente sono prorogati di due e quattro anni, rispettivamente per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte anteriormente. A tal fine gli interessati debbono denunciare al competente ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte prima delle date medesime, entro il termine perentorio di mesi due dalle scadenze previste nel primo comma del presente articolo.

Art. 33.

(Boschi già iscritti in apposito Libro nazionale boschi da seme)

I boschi già iscritti nell'apposito Libro nazionale dei boschi da seme attualmente esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio nel Libro nazionale boschi da seme di cui al precedente articolo 6, senza la procedura prevista dall'articolo 7.

Art. 34.

(Vivai e stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistente)

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi in commercio, debbono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al prefetto della provincia per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 14.

L'autorizzazione emanata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, rimane efficace fino a tre mesi dalla data di notifica del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 35.

(Spese di funzionamento)

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 5 e 14 e quelle per

le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 10, primo comma, della presente legge saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli nn. 1721, 1706 e 1725 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti degli anni successivi.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI DI BASE

A) BOSCHI DA SEME

1. *Origine.* — Si ammettono di preferenza come materiali di base soprassuoli autoctoni, oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

2. *Ampiezza dei boschi.* — I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o no, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli devono comprendere un numero di individui sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

3. *Posizione.* — I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

4. *Omogeneità.* — I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

5. *Caratteri morfologici.* — I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

6. *Produzione quantitativa.* — La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano la ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quel-

la che si considera come media in uguali condizioni ecologiche.

7. *Qualità tecnologiche.* — La qualità del legno deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.

8. *Stato sanitario e resistenza.* — I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi e alle influenze esterne sfavorevoli.

9. *Età.* — I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

B) ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C) CLONI

1. Si applicano per analogia i punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A del presente allegato.

2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3. L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza, o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO B

**CERTIFICATO DI PROVENIENZA
O CERTIFICATO D'IDENTITA' CLONALE (1)**

n.

Si certifica che il materiale forestale di propagazione qui descritto è stato controllato dal servizio autorizzato e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

1. Natura del materiale: sementi/ parti di piante/ piante (1).
2. Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1)
 - a) nome comune:
 - b) nome botanico
3. Provenienza o regione di provenienza:

(luogo di origine e altitudine) (1) (2)
4. Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona:
5. Anno di maturazione (1):
6. Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi:
7. Quantità:
8. Numero e genere dei colli:
9. Sigillo dei colli:
10. Altre indicazioni:

.....
(Data)

(Timbro del Servizio)

.....
(Firma).....
(Qualifica)

-
- (1) Cancellare le indicazioni superflue.
 - (2) Per i materiali di propagazione provenienti da Paesi al di fuori della CEE e per le piante che ne derivano.